

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER L'UMBRIA

composta dai seguenti magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Giuseppe	VICANOLO	Consigliere relatore
Khelena	NIKIFARAVA	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 13610 del registro di segreteria
proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale
regionale per l'Umbria,

contro

Roberto Giannelli, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Di Paolo, pec.:
maria.dipaolo@ordineavvocatiterni.it

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di
causa.

Uditi, all'udienza in camera di consiglio del 15 maggio 2024, il
consigliere relatore Giuseppe Vicanolo, il Pubblico Ministero in persona
del sostituto procuratore generale Enrico Amante e l'avv. Maria Di
Paolo, per il convenuto.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale

per l'Umbria ha proposto azione di danno erariale nei confronti di Roberto Giannelli nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di direttore dell'Unità operativa complessa sanità animale dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria 2, per l'accertamento della responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave in relazione al danno erariale cagionato alla predetta azienda a causa della cattiva gestione dell'anagrafe canina regionale, per il mancato pagamento di tariffe di iscrizione di animali, tardive registrazioni di cessioni ed omesse denunce di cucciolate, determinando così mancate entrate pari all'importo di 9.220,00 euro, ovvero, della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T., agli interessi legali dal deposito della sentenza sino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giudizio.

Il convenuto, nella comparsa di risposta, ha proposto istanza di accesso al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., per la definizione della causa mediante il pagamento della somma di € 2.900,00 a tacitazione delle ragioni dell'erario, osservata come corrispondente a circa il trentuno per cento dell'importo di cui all'atto di citazione.

Il Pubblico Ministero ha reso parere positivo, ritenendo la somma congrua e coerente con le finalità dell'istituto in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario.

La Sezione, con decreto 26 febbraio 2024 n.4, ha accolto l'istanza ed ha determinato nell'importo di € 2.900,00 la somma complessiva da versare da parte dell'interessato, fissando al contempo

l'udienza del 15 maggio 2024 per la prosecuzione del giudizio.

Il convenuto, in data 5 marzo 2024, ha depositato copia della reversale di incasso n. 3000187, del 29 febbraio 2024, dell'Azienda unità sanitaria locale Umbria n. 2, attestante il versamento della somma di € 2.900,00 siccome effettuato in data 29 febbraio 2024.

All'udienza del 15 maggio 2024, le parti hanno concluso per la definizione del giudizio come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

L'art. 130 del codice di giustizia contabile, approvato con il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, prevede che il convenuto, previa acquisizione del concorde parere del Pubblico Ministero, possa presentare, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio, mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

Nella fattispecie, l'istanza è stata accolta ed è stata determinata la somma da pagare, che il responsabile ha provveduto a versare all'amministrazione danneggiata.

Accertato il tempestivo e regolare versamento delle somme dovute, il giudizio va pertanto definito ai sensi del richiamato art. 130, ottavo comma, c.g.c. Le spese del presente procedimento, a carico dell'interessato, sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria,

dichiara definito il giudizio di responsabilità n.13610, proposto dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria contro Roberto Giannelli.

Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese del giudizio, liquidate nell'importo di € 281,83 (diconsi euro duecentottantuno/83).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

L'estensore

Giuseppe Vicanolo

(f.to digitalmente)

Il Presidente

Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 28 maggio 2024.

Il direttore della Segreteria

Elena Errico

(f.to digitalmente)